



COMUNE DI VALLEVE

Provincia di Bergamo

C.F. e P.IVA 00637290164

Prot. 2427

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 05 LUGLIO 2023

OGGETTO:DECRETO DI NOMINA DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Valleve non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del Digs. n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 16 a 19 del CCNL - Funzioni locali 2019/2021 Area Istruttori ex cat. C;
- che nel sistema organizzativo del Comune di Valleve sono presenti, nell'ambito amministrativo, un'unica figura di categoria, "C", unica figura alla quale poter attribuire la posizione organizzativa è la Area Istruttori ex cat. C";
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali / di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale appartenente ex categoria "C".

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 22.10.2020 relativa al conferimento delle responsabilità dei settori;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco, o equipollente, il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, o equipollente, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL funzioni locali del 16.11.2022 ha disciplinato l'area delle Elevate Qualificazioni, all'art 16, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente.

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 19.11.2010 di approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il decreto sindacale prot. 2926 del 22.10.2020 con cui veniva istituita l'area due, con i servizi di seguito riportati

- anagrafe
- elettorale
- stato civile
- segreteria
- protocollo

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni

DECRETA

Per le ragioni esposte in premessa

1. Ai sensi del combinato disposto del CCNL 2019-2021, di attribuire la posizione organizzativa della dipendente Sig.ra Carletti Roberta, responsabile dell'area due, con decorrenza 01 luglio 2023;
2. La dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'elevata qualificazione nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti da particolari disposizioni di Legge;

Il compenso è determinato come segue:

- a. € 9.000,00 (oltre ad oneri) parte a carico del fondo incentivante e parte a carico del bilancio di previsione, tenuto conto che l'art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, inserito con la legge di conversione, legge n. 12/2018, prevede al comma 2 che, fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (limite importo 2016), non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già esistente e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15 commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;

Tenuto conto che i valori di cui sopra sono da corrispondersi in tredici mensilità, oltre alla retribuzione di risultato che verrà determinata annualmente sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi del CCNL 2019/2021;

- b. retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione,



COMUNE DI VALLEVE

Provincia di Bergamo

C.F. e P.IVA 00637290164

nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL funzioni locali 2019/2021.

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Di individuare nella persona del Sindaco, o equipollente, quale responsabile di settore facente funzioni, in caso di assenza o impedimento del responsabile;
5. Di acquisire le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, da rendersi ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 08/04/2013 n. 36;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario per i relativi adempimenti.

Valleve, 05 Luglio 2023



Il Sindaco
Lazzarini p.i. Gianfranco